

COMUNE DI SAN SPERATE

Provincia Sud Sardegna

REVISORE UNICO

Verbale n. 23 del 25.09.2025

Il sottoscritto Francesco Picciau, Revisore Unico dell'Ente, ha ricevuto in data 25 settembre 2025, la richiesta di parere sulla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 24.09.2025 avente ad oggetto il seguente ordine del giorno:

Oggetto: Bilancio Consolidato dell'esercizio 2024 - Esonero adempimento per irrilevanza degli enti individuati nel G.A.P.

IL REVISORE UNICO

Premesso

- che l'art. 239 primo comma, lett. B) del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.lgs. 126/2014, prevede che l'organo di revisione esprima pareri in materia di strumenti di programmazione economica-finanziaria;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 105 del 22.08.2024 è stato approvato l'elenco dei soggetti componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (di seguito "GAP") di cui al par. 3.1 del Principio contabile 4/4 del d.lgs. n. 118/2011;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 119 del 19.09.2025 è stata rettificata la deliberazione di Giunta Comunale n. 105;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 122 del 24.09.2025 è stata rettificata la deliberazione di Giunta Comunale n. 119 e dalla quale risultano le seguenti partecipazioni:
 1. EGAS – Ente Strumentale partecipato con quota pari a 0,39534%;
 2. Scuola Civica di Musica – Organismo Strumentale partecipato al 100%.

Esaminato

- la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 22.09.2025 in oggetto relativa alla presa d'atto dell'esonero dal Bilancio Consolidato per l'anno 2024 per irrilevanza degli enti individuati nel G.A.P..

Richiamato

- Il principio di Irrilevanza par. 3 punto 3.1. Principio Contabile n. 4/4:
 - Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri: totale attivo, patrimonio netto e totale ricavi caratteristici, una incidenza inferiore al 3 per cento (l'incidenza era del 10% nei bilanci 2017 e precedenti). Conseguentemente è sufficiente il superamento di uno solo dei tre parametri richiamati perché il bilancio sia rilevante e la società/ente rientri nel perimetro/area di consolidamento.
 - La valutazione di irrilevanza deve essere formulata oltre che al singolo ente o società, anche all'insieme degli enti e delle società singolarmente irrilevanti, in quanto l'insieme di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento (si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente irrilevanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo come potrebbe verificarsi, ad esempio, nel caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate).
 - Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018 (bilancio consolidato 2018 approvato nell'esercizio 2019), la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla corrispondente posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci

esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento (Dm 11/08/2017).

Considerato

- che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:
 - gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
 - gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;
 - che i due elenchi di cui ai precedenti punti A) e B) insieme ai relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

Richiamato

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12/01/2017 con cui è stata effettuata la ricognizione delle partecipazioni societarie nonché la verifica dei presupposti per il loro mantenimento ai sensi della legge n. 244/2007, della legge di stabilità 147/2013, 190/2014 e 208/2015 e del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16.06.2017 n. 100.

Dato atto

- che l'elenco degli enti componenti il gruppo amministrazioni pubbliche del Comune di San Sperate per l'esercizio 2024 non è variato rispetto agli esercizi dal 2016 al 2023 che può essere riepilogato con la sottostante tabella:

TIPOLOGIA	FORMA GIURIDICA	DENOMINAZIONE	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE	ATTIVITA'
ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	Personalità giuridica di diritto pubblico con competenza territoriale a livello regionale a cui partecipano	Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna	0,39534	Organizzazione del servizio idrico integrato L.R. 4/2015

	obbligatoriamente tutti i comuni della RAS			
ORGANISMO STRUMENTALE	Istituzione	Scuola Civica di Musica	100	Diffusione della cultura musicale

- che la soglia di rilevanza del Comune di San Sperate è la seguente:

SOGLI DI RILEVANZA BILANCIO (Dati consuntivo 2024)				
Totale attivo	45.618.451,16	3%	1.368.553,53	
Patrimonio netto	24.143.599,09	3%	724.307,97	
Ricavi caratteristici	10.524.521,20	3%	315.735,64	

- che la valutazione del GAP ai fini dell'inserimento nel perimetro di consolidamento evidenza per la Scuola Civica di Musica valori inferiori alla soglia di rilevanza sui 3 parametri (Attivo – Patrimonio Netto – Ricavi caratteristici);
- che la valutazione del GAP ai fini dell'inserimento nel perimetro di consolidamento evidenza per EGAS una quota di partecipazione inferiore all'1% del capitale delle società partecipata

Evidenziato

- l'irrelevanza dei 2 organismi (EGAS e Scuola Civica di Musica) per le motivazioni di cui ai punti precedenti.

Visto

- il D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare l'art. 233-bis "Il Bilancio consolidato" e l'art. 239, comma 1, lett. d-bis);
- il D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- i principi contabili applicati ed in particolare l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato";
- le linee guida della Corte dei conti, Sezione Autonomie, approvate con Delibera n. 16/2020.

Acquisito

- il parere positivo della dott.ssa Iride Atzori in ordine alla regolarità tecnica e contabile apposto sulla proposta di deliberazione in oggetto.

ESPRIME parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 24.09.2025 avente ad oggetto *“Bilancio Consolidato dell’esercizio 2024 - esonero adempimento per irrilevanza degli enti individuati nel G.A.P.”*.

Cagliari, 25 settembre 2025

Il Revisore unico

Dott. Francesco Picciau

_____f.to digitalmente_____